



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 47/18/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DI ROMA CAPITALE PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 febbraio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, del 5 gennaio 2018, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio n. 3, del 9 gennaio 2018, con il quale sono stati indetti i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale del Lazio nel giorno di domenica 4 marzo 2018;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018”*;

VISTA la delibera n. 2/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale delle Regioni Lazio e Lombardia indette per il giorno 4 marzo 2018”*;

VISTA la nota del 6 febbraio 2018 (prot. n. 8799) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

al procedimento avviato nei confronti di Roma Capitale a seguito della segnalazione presentata dal Presidente del Municipio II, Valerio Casini, per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'amministrazione dell'ente in relazione alle “*seguenti iniziative e/o spazi inseriti nel sito istituzionale di Roma Capitale: - La Sindaca informa; - The Pink Floyd exhibition (con dichiarazioni personali di soggetti titolari di cariche pubbliche); - NatWest 6 Nazioni di rugby (con dichiarazioni personali di soggetti titolari di cariche pubbliche); - 101 dalla partenza del 101° Giro d'Italia (con dichiarazioni personali di soggetti titolari di cariche pubbliche)*”. In particolare il Comitato, con delibera n. DL/4/2018 recante “*Proposta di sanzione per la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 [...]*”, nel rilevare che “*le predette iniziative, pubblicate sul sito istituzionale di Roma Capitale, rappresentano un'attività istituzionale non in linea con il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere esclusivamente attività di comunicazione in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni*”, ha proposto l'applicazione della sanzione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria pervenuta e, in particolare, la richiesta di controdeduzioni trasmessa dal Comitato competente al Direttore del Dipartimento comunicazione di Roma Capitale;

PRESO ATTO che l'amministrazione di Roma Capitale non ha fatto pervenire al Comitato, nel termine assegnato, le controdeduzioni in merito ai fatti contestati;

VISTA nota dell'8 febbraio 2018 (prot. n. 9186), pervenuta solo successivamente al decorso del termine assegnato dal Comitato per la trasmissione delle controdeduzioni, con la quale il Direttore generale di Roma Capitale, dott. Franco Giampaolletti, in merito ai fatti oggetto di segnalazione, osserva in sintesi quanto segue:

- *“l'Ufficio Stampa, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 150/2000 [...] si occupa esclusivamente di informazione istituzionale, ovvero di tutte quelle attività volte ad accrescere l'informazione, la partecipazione e la fruizione dei cittadini ai servizi pubblici, informando costantemente e tempestivamente i cittadini stessi sulle iniziative realizzate e sugli obiettivi perseguiti dall'amministrazione”;*
- *“si ritiene che le informazioni veicolate dall'ufficio stampa di Roma Capitale tramite la testata giornalistica della home page istituzionale siano in linea con i principi normativi sopra enunciati”;*
- *«lo stesso dicasi per il periodico settimanale “La Sindaca informa”, peraltro già previsto da tempo, con il quale la Sindaca e tutti i Municipi, attraverso un'apposita sezione a loro dedicata, informano i cittadini sulle principali attività svolte dall'amministrazione»;*
- *“nel caso specie, si rappresenta che le notizie segnalate [...] non sono in contrasto con quanto previsto dal predetto art. 9 della legge n. 28/2000, trattandosi di informazioni di carattere generale su eventi culturali e sportivi [...]”;*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *“le informazioni concernenti le iniziative della Sindaca e degli Assessori, veicolate tramite il sito web [...] sono riferite in ogni caso a titolari di cariche pubbliche non candidati alle prossime elezioni [...]”;*

PRESA VISIONE di copia della pagina denominata *“La Sindaca informa”*, oggetto di segnalazione, pubblicata sul sito istituzionale di Roma Capitale all’interno dello spazio anch’esso denominato *“La Sindaca Informa”*, ancora accessibile al momento della conclusione dell’istruttoria, che riporta informazioni da parte della Sindaca, la foto di quest’ultima e il logo dell’ente;

PRESA VISIONE delle pagine, oggetto di segnalazione e allegate alla documentazione istruttoria, pubblicate sul sito istituzionale di Roma Capitale che riportano informazioni relative ai seguenti eventi: *“The Pink Floyd exhibition”*, *“NatWest 6 Nazioni di rugby”* e *“101 dalla partenza del 101° Giro d’Italia”*, ancora accessibili al momento della conclusione degli accertamenti istruttori;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa” finalizzata, tra l’altro, a “promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che la pubblicazione, sul sito istituzionale di Roma Capitale, della pagina denominata “*La Sindaca informa*” e delle informazioni relative agli eventi “*The Pink Floyd exhibition*”, “*NatWest 6 Nazioni di rugby*” e “*101 dalla partenza del 101° Giro d’Italia*”, è riconducibile al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che le iniziative di comunicazione oggetto di segnalazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato e alle elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Regione Lazio, in quanto la pubblicazione delle pagine in questione sul sito istituzionale di Roma Capitale è successiva alla convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO che l’attività di comunicazione effettuata dall’amministrazione di Roma Capitale attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni e delle notizie oggetto di segnalazione appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare non ricorre il requisito dell’indispensabilità né l’indifferibilità delle attività ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente, in quanto le informazioni e le notizie riportate nella pagina denominata “*La Sindaca informa*” e in quelle relative agli eventi “*The Pink Floyd exhibition*”, “*NatWest 6 Nazioni di rugby*” e “*101 dalla partenza del 101° Giro d’Italia*” ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Inoltre la pubblicazione di foto della Sindaca, unitamente all’utilizzo del logo dell’ente e di dichiarazioni direttamente riferibili alla Sindaca stessa e all’Assessore Daniele Frongia, rende il materiale informativo pubblicato dall’ente non conforme al requisito di impersonalità;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza delle predette iniziative di comunicazione istituzionale a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le valutazioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio in ordine alla sussistenza della violazione del divieto di comunicazione istituzionale da parte di Roma Capitale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

a Roma Capitale di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione della pagina *“La Sindaca Informa”* e delle pagine relative agli eventi *“The Pink Floyd exhibition”*, *“NatWest 6Nazioni di rugby”* e *“101 dalla partenza del 101° Giro d'Italia”*. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata a Roma Capitale e al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi